

Permessi ex Legge n.104/92

Il quesito riguarda i permessi retribuiti fruibili dai dipendenti che assistono persone in situazione di disabilità grave.

Con il quesito è stato chiesto se sia *possibile concedere permessi retribuiti (3 giorni mensili, eventualmente frazionati in ore) a dipendenti della scuola che assistono il disabile in situazione di gravità con invalidità al 100 % , che, però, lavora a tempo indeterminato presso un ente pubblico.*

Si precisa innanzitutto che i permessi previsti dall'art.33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 possono essere fruiti da:

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – Circ. 155/2010). L'espressione **"mancanti"** deve essere intesa non solo come **situazione di assenza naturale e giuridica** (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve comprendere **anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile**, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (es., divorzio, separazione legale o abbandono).

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, **frazionandoli in ore**, opera un **limite orario mensile**. Infatti, il lavoratore ha diritto a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l'orario di servizio è inferiore a sei ore giornaliero), nel limite massimo di 18 ore mensili.

Un lavoratore con disabilità grave, che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della Legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano i giorni o le ore di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso non devono necessariamente essere fruiti dai soggetti interessati nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6; circ. n. 53/2008).

I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile, in **tre giorni di riposo al mese** o, in alternativa, in **riposi giornalieri di una o due ore**. Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all'età dell'assistito: - genitori con figlio disabile di **età inferiore ai tre anni**: diritto al **prolungamento del congedo parentale** previsto fino al compimento dell'ottavo

anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; hanno diritto a tre giorni di **permesso mensile** fruibili anche alternativamente oppure a **riposi orari** di una o due ore al giorno a seconda dell'orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa; - genitori con figlio disabile di **età compresa tra i tre e gli otto anni**: hanno diritto al **prolungamento del congedo parentale** previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di **permes-**

so mensile fruibili anche alternativamente, ma non hanno diritto anche ai riposi orari; - genitori, coniuge e parenti di **disabile maggiorenne**: hanno diritto a tre giorni di **permesso mensile**. Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività deve essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro. Circa la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri da parte dei familiari, tuttavia, nel silenzio del legislatore, si deve ritenere che essa non possa essere accordata nel caso in cui determini problemi di natura organizzativa per l'impresa o l'amministrazione.

ART.33 DELLA LEGGE N.104/92 - AGEVOLAZIONI

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.